



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 741 del 2011, proposto da:
-----, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso Avv.
----- in Reggio Calabria, via -----, 1;

contro

Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale N. 5;

per ottenere

l'accesso agli atti ex art. 25 l.241/1990 richiesti dal ricorrente in data 18 ottobre 2011, presso l'ASP n. --- di -----, ad oggetto i documenti relativi al suo trattamento sanitario ricevuto dalla struttura dell'ASP n. --- di neuropsichiatria infantile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell'odierno giudizio parte ricorrente si duole dell'ingiustificata omissione da parte dell'ASP di ----- di ogni provvedimento o risposta in ordine alla propria richiesta d'accesso agli atti del procedimento costituiti dagli esiti e dai referti dei colloqui che lo stesso ricorrente afferma di avere sostenuto con personale sanitario (nominativamente individuato) presso la Neuropsichiatria infantile, specificando altresì che le visite avvenivano quando il servizio aveva sede nell'ufficio di via D. ----- (mentre attualmente è sito in via -----).

Sebbene ritualmente intimata, l'ASP n. non si è costituita in giudizio.

Con Ordinanza collegiale nr. 439/2012 del 21 giugno 2012 sono stati disposti adempimenti istruttori a carico dell'ASP, allo scopo di accertare la sussistenza dei documenti di cui parte ricorrente lamenta la mancata ostensione; in particolare, è stato ordinato all'Azienda di fornire documentati chiarimenti in ordine all'avvenuta tenuta dei colloqui del ricorrente con medici del Servizio di Neuropsichiatria infantile, secondo quanto dallo stesso ricorrente affermato nell'istanza di cui in epigrafe ed, in caso affermativo, circa la conservazione dei relativi referti, debitamente attestando la loro eventuale indisponibilità e le ragioni della loro eventuale mancata conservazione, con l'avvertenza che la mancanza di completa ed esaustiva indicazione delle informazioni e documenti richiesti, sarebbe stata utilizzata quale argomento di prova ai fini della decisione della lite (anche in relazione alle spese di giudizio).

Con documentazione depositata in giudizio (nr. 2898 del 30 luglio 2012) l'Azienda ha confermato che il ricorrente è stato seguito dalla competente U.O. di Neuropsichiatria Infantile, per problematiche meglio esposte in atti, tuttavia omettendo di produrre le copie della cartella clinica (di cui nella relazione è dichiarata l'allegazione).

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, posto che alla documentazione trasmessa non è stata allegata la copia della cartella clinica, e dunque dei referti e di ogni altra documentazione eventualmente esistente.

Così come già ritenuto nell'ordinanza istruttoria, il particolare stato di protezione che viene accordato all'interesse alla salute giustifica una corrispondente accentuazione degli obblighi di collaborazione incombenti sulla PA a tutela del cittadino, specie quando quest'ultimo, in occasione di una patologia o di una necessità di assistenza, afferma di essere entrato in rapporto qualificato con la PA medesima che lo prende in cura. Ne deriva che il paziente di un trattamento sanitario erogato dall'Amministrazione sanitaria ha titolo ad ottenere l'accesso (con visione ed estrazione delle copie del materiale di suo interesse) ai documenti amministrativi che lo riguardano, inclusi le copie dei referti ed ogni altro tipo di elaborato o certificazione medica formata dall'Amministrazione.

Per tali motivi, il ricorso va accolto con ordine all'ASL di ----- di provvedere all'accesso agli atti da parte del ricorrente, con ostensione dei documenti che lo riguardano e rilascio delle relative copie, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.

In caso di mancata o incompleta ottemperanza, provvederà – nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine – il commissario ad acta che sin d'ora si nomina nella persona dell'Avv. -----, Segretario Comunale incaricata della titolarità della sede del Comune di Rizziconi (RC), con oneri a carico

dell'Amministrazione sanitaria, da liquidarsi a presentazione di parcella una volta completato l'incarico a mente del DPR 115/2002.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'ASP nr. ----- di consentire l'accesso agli atti richiesti dal ricorrente, con ostensione e rilascio delle relative copie, secondo quanto esposto in parte motiva e nei prescritti termini.

Nomina, per il caso di omessa o incompleta esecuzione della presente sentenza, il commissario ad acta nella persona del Segretario comunale del Comune di Rizziconi, Avv. -----, la quale, alla scadenza del termine a provvedere come sopra prescritto, si insedierà a sua volta e provvederà all'esecuzione della presente sentenza nei successivi trenta giorni, con oneri a carico dell'Amministrazione soccombente, da liquidarsi a presentazione di parcella, una volta espletato l'incarico, a mente del DPR 115/2002.

Condanna l'ASP intimata alle spese di lite che liquida nell'importo di euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, oltre spese generali come per legge nella misura del 12,50%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria di darne comunicazione alle parti, nonché di trasmetterne copia al Commissario ad acta designato.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mameli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)